

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA

oooooooooooooooooooo

DELIBERA N. 197 del 28 Giugno 2007
(12/2007)

OGGETTO: Errata corrige – art. 29 comma 2 NdA PAI – “Condoni edilizi – parere ex art 32 L. 28.02.1985, n. 47 e ss.mm.” ai sensi art. 43 comma 3 lett. b) delle stesse NdA

Allegati parte integrante = n. 0

Assunta nella seduta del Comitato Istituzionale del **28 Giugno 2007**

Alla trattazione sono:

Presenti	Assenti		
X		Franco	Zunino
	X	Marino	Artusa
X		Marino	Fiasella
X		Oswaldo	Angeli
X		Loris	Rossetti
	X	Eraldo	Scapazzoni
	X	Riccardo	Varese
	X	Marzio	Favini

Presiede : il Presidente Ass. Ing. Franco Zunino

Assiste con funzioni di Segretario il Segretario Generale, Dott.ssa Francesca Pittaluga

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (GU 14.04.06) recante “Norme in materia ambientale”, la cui Parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dell’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” è entrata in vigore il 29.04.06;

Visto in particolare, l’art 63 del suddetto Decreto Legislativo, che prevede la soppressione delle Autorità di Bacino ex L. 183/89 e l’istituzione delle Autorità di bacino distrettuali, nonché l’emanazione di apposito D.P.C.M. volto a disciplinare il trasferimento di funzioni e il periodo transitorio;

Considerato che il DPCM di cui sopra non risulta a tutt’oggi emanato e non sono state quindi costituite le Autorità di Bacino distrettuale;

Visto il Decreto Legislativo 08.11.06, n. 284 (G.U. n. 274 del 24.11.06), entrato in vigore il 25.11.06, avente per oggetto “Disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 03.04.06, n. 152, recante norme in materia ambientale”, che ha disposto la proroga delle Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo del D. Lgs 152/06 che definisca la disciplina delle Autorità di Bacino Distrettuali;

Vista la Delibera di Comitato Istituzionale n. 180 del 27.04.06, con la quale è stato adottato il Piano Stralcio “Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Magra e del Torrente Parmignola” nonché le relative misure di salvaguardia in attesa dell’approvazione del Piano

Viste le Delibere di Consiglio Regionale n. 69 del 05.07.06 della Regione Toscana e n. 24 del 18.07.06 della Regione Liguria, pubblicate rispettivamente sul BURT Parte II n. 32 del 09.08.2006 e sul BURL Parte II n. 34 del 23.08.2006, con le quali le due Regioni hanno approvato il Piano di cui sopra, ognuna per la parte di rispettiva competenza territoriale;

Visto in particolare l’art 29 (Condoni edilizi – Parere ex art. 32 Legge 28.02.85, n. 47 e ss.mm.) delle Norme di Attuazione della Delibera n. 180/06 sopra citata, ed in particolare il comma 2, che così recita: *“Nel caso di interventi abusivi, soggetti a regime di condono edilizio ai sensi del Capo IV della L. 47/85 e ss. mm. ii., corrispondenti a tipologie di interventi ammessi agli artt. 13 e 17 delle presenti Norme senza bisogno di alcun parere da parte del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino, non è dovuta l’espressione del parere previsto all’art. 32 della stessa L. 47/85 da parte del Comitato stesso, in quanto, stante la loro ammissibilità, di fatto non rientranti nella fattispecie dell’art. 32”*;

Rilevato che il testo del comma 2 dell’art. 29 delle NdA PAI sopra riportato è il medesimo già riportato al comma 2 dell’art. 19 delle NdA della precedente DCI 158/04 (Misure di salvaguardia “Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Magra e del torrente Parmignola”);

Preso atto che la disciplina relativa ai Condoni Edilizi, sia nelle NdA del PAI (DCI 180/2006), sia nelle NdA di cui alla precedente DCI 158/2004, deriva dagli indirizzi

interpretativi di cui alla Delibera di Giunta Regionale della Liguria n. 842/03;

Rilevato che il Comitato Tecnico, nella seduta del 13.03.07, ha riscontrato la presenza di un errore nel testo del comma 2 dell'art. 29 NdA PAI sopra riportato, in quanto, per mero errore materiale, la non necessità dell'espressione di parere del Comitato Tecnico, ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85 e ss.mm., è stata riferita, per quanto riguarda i vincoli di carattere idraulico, al solo art. 17 delle NdA PAI stesse, che definisce la disciplina della sola Fascia di Riassetto Fluviale e delle zone di approfondimento, senza tenere conto del fatto che, nelle NdA di cui alla DCI 158/04, l'art.17 comprendeva l'intera disciplina dell'assetto idraulico di fondo valle, disciplina che, nelle NdA del PAI, è stata suddivisa negli artt. 17, 18, 19, 20 e 21;

Preso atto che il Comitato Tecnico, nella seduta del 13.03.07, ha proposto a questo Comitato Istituzionale l'adozione delle opportune modifiche al testo del citato comma 2 dell'art. 29 NdA PAI, nel senso di sostituire le parole *“agli artt 13 e 17 delle presenti Norme”* con le parole *“agli artt. 13, 17, 18, 19, 20 e 21 delle presenti Norme”*; per correggere l'errore materiale attualmente presente nel testo vigente e riferire quindi il campo d'applicazione di tale comma a tutta la disciplina dell'assetto idraulico di fondovalle;

Ritenuto di approvare la proposta del Comitato Tecnico sopra citata, e pertanto di sostituire, al comma 2 dell'art. 29 NdA PAI, le parole *“agli artt 13 e 17 delle presenti Norme”* con le parole *“agli artt. 13, 17, 18, 19, 20 e 21 delle presenti Norme”*;

Visto altresì l'art. 43, comma 3 lett. b) NdA PAI, che dispone che le modifiche non sostanziali alle NdA PAI sono adottate con delibera di Comitato Istituzionale, su proposta del Comitato Tecnico e sentiti gli Enti interessati, e che le deliberazioni assunte dal Comitato istituzionale sono trasmesse a cura dell'Autorità di Bacino a tutti i soggetti interessati e pubblicate sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate ed entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione;

Ritenuto nel merito non necessario svolgere la consultazione preventiva degli enti interessati di cui all'art. 43 comma 3 lett. b) NdA PAI sopra citato, trattandosi della rettifica di un mero errore materiale;

Ritenuto inoltre di far inserire il presente atto nel sito internet dell'Autorità di Bacino, al fine di assicurarne la massima conoscenza;

Ritenuto di dare mandato al Segretario Generale di provvedere all'attuazione di quanto sopra;

DELIBERA

Art. 1 In accoglimento della proposta formulata dal Comitato Tecnico nella seduta del 13.03.07, al fine di correggere un errore materiale, al comma 2 dell'art. 29 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio “Assetto idrogeologico del bacino del F. Magra e del T. Parmignola”, di cui alla DCI 180/06, le parole *“agli artt. 13 e 17 delle presenti Norme”* sono sostituite dalle parole *“agli artt. 13, 17, 18, 19, 20 e 21 delle presenti Norme”*.

Art. 2 Il presente atto è trasmesso ai Comuni, alle Comunità Montane, alle Province ed alle Regioni territorialmente ricadenti nel bacino del F. Magra e del T. Parmignola.

Art. 3 Il presente atto è pubblicato sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Liguria e Toscana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Art. 4 Il presente atto è inserito nel sito internet dell'Autorità di Bacino.

Art. 5 Il Segretario Generale è incaricato dell'attuazione di quanto sopra.

Il Segretario
(Dott.ssa Francesca Pittaluga)

Il Presidente
(Ass. Ing. Franco Zunino)